



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "No Limits Associazione Culturale APS "

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita un'associazione di promozione sociale, ai sensi del D.lgs. 117/2017, denominata "No Limits Associazione Culturale APS", con sede legale in Castelfranco di Sotto (PI) Via Guido Rossa 21.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Finalità e attività

L'associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, in particolare:

- promozione della cultura, dell'arte e del patrimonio storico;
- organizzazione di eventi culturali, mostre, laboratori, corsi, conferenze e pubblicazioni;
- valorizzazione delle tradizioni locali e promozione del territorio.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi del presente statuto.

Art. 4 - Soci

1. Possono essere soci tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze;
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge;
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su richiesta scritta dell'interessato, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
4. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - 4.1 l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - 4.2 la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 5 La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea;
- 6 La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci;
- 7 Tutti i soci hanno pari diritti e doveri;
- 8 Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - 8.1 l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - 8.2 la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;



Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il *diritto* di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
3. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
4. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
5. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
6. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
7. partecipare alle attività dell'associazione;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

1. rispettare il presente Statuto, le deliberazioni degli organi associativi e gli eventuali Regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione;
2. L'esclusione può essere deliberata per gravi motivi, previo contraddittorio con l'interessato;
3. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione;
4. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo;
5. La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato;
6. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione;
7. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato;
8. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 15 giorni prima;
9. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili;
10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili;
11. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Art. 7 – Patrimonio e Mezzi Finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi di privati, dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e culturale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Probiviri;

La composizione, le modalità di elezione, il funzionamento e i poteri di ciascun organo sono disciplinati dallo Statuto.

Art. 9 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.
2. Approva il bilancio, nomina gli organi sociali, delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento.
3. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 10 - Organo di amministrazione

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta e/o tramite mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del 3 Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

- Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 11 – Organo di Amministrazione

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative;
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;
- c) redigere il rendiconto economico e finanziario annuale;
- d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- f) determinare le quote associative e quelle eventuali per la partecipazione a specifiche attività dell'Associazione;
- g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- h) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- i) deliberare sull'ammissione di soci;
- j) proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;
- k) formulare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) formulare proposte di modifiche allo Statuto e di eventuale scioglimento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- m) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- n) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero minimo di tre membri, tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione, e cessa per scadenza del mandato, può essere rieletto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente più anziano.

Art. 13 - Patrimonio e risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e culturale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 - Bilancio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2025.

- Il bilancio è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- Entro il [data] di ogni anno il bilancio viene approvato dall'assemblea.

Art. 16 – Registri e Libri sociali

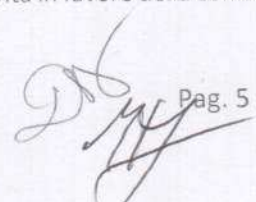
L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- quanto previsto dalle norme vigenti.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi inviando richiesta scritta all'associazione.

Art. 17 - Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, e esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 18 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso come previsto dall'art. 36 del CTS.

Art. 19 - Scioglimento

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20 - Norme finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dall'art. 36 del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto. Firme dei Soci Fondatori:

Sig. Simone Giusti

Sig.ra Denise Neri

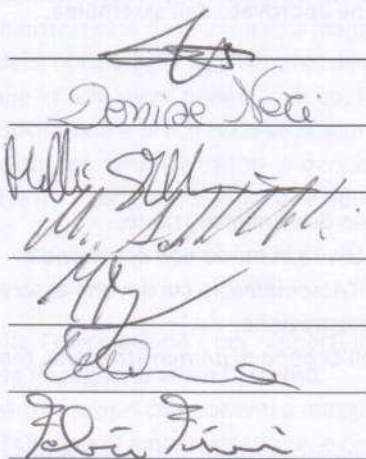
Sig.ra Stefania Morelli

Sig. Mirko Addobbati

Sig. Fabio Montagnani

Sig.ra Debora Morelli

Sig. Fabio Fisoni



Castelfranco di Sotto (PI), 3.06.2025

